

# COMITATO REGIONALE VENETO M.S.P. ITALIA

## Regolamento di Giustizia Sportiva

Titolo I - Principi Generali, organi e sanzioni.

Titolo II - La giustizia disciplinare di livello  
Partecipativo.

Titolo III - La giustizia disciplinare di livello  
Associativo.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI, ORGANI E SANZIONI**

#### ARTICOLO 1

##### PRINCIPI GENERALI

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti M.S.P.-Italia, l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo, nonché della legislazione Italiana ed Europea, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di competizione leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, la decisa opposizione in qualsivoglia modo all'uso di sostanze stupefacenti e/o dopanti, la decisa opposizione ai maltrattamenti contro persone e animali, all'uso della violenza fisica e al ricorso alle aggressioni verbali, e la ferma contrarietà ad ogni forma di truffa, raggiro e scorrettezza contabile, sono garantiti da specifici Organi di Giustizia disciplinare sportiva ed associativa a livello nazionale e regionale Veneto, aventi competenza questi ultimi su tutti i tesserati M.S.P.-Italia con riferimento ad attività sportiva o associativa svolta in Veneto.

2. Le decisioni dagli organi di Giustizia M.S.P. hanno effetto nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dall'M.S.P. e dal C.O.N.I., con particolare riferimento al codice di comportamento etico-sportivo.

## ARTICOLO 2

PRESCRIZIONI DIRIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

### DISCIPLINARE

1. L'azione disciplinare non può essere esercitata trascorsi tre anni dalla data di consumazione dell'illecito.

2. Ove iniziata entro i tre anni l'azione disciplinare interrompe definitivamente la prescrizione.

3. Se per il medesimo fatto è iniziata l'azione penale di un Tribunale ordinario, anche per il procedimento disciplinare M.S.P. il termine di prescrizione sarà quello applicabile al reato perseguito.

## ARTICOLO 3

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA M.S.P. - ITALIA,

COMITATO REGIONE VENETO

1. Sono Organi di Giustizia:

a) Il Giudice Unico Regionale, nominato dalla giunta esecutiva regionale per il quadriennio olimpico;

b) I Giudici provinciali o di settore, cioè quelli nominati dal Presidente regionale Veneto o da uno dei presidenti provinciali veneti per la propria provincia, in relazione ad una singola disciplina sportiva o ad uno o più eventi M.S.P., ed anche quelli nominati dal Presidente regionale Veneto o da uno dei presidenti provinciali veneti per la propria provincia nelle forme di cui al successivo art.4 comma 2 lett. A);

c) Il Procuratore Sociale Regionale, nominato dalla giunta esecutiva regionale per il quadriennio olimpico; ove non nominato ne esercita le funzioni ad interim il Presidente regionale Veneto.

2. Gli organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti organizzativi e strumentali sono assicurati da M.S.P.-Italia, comitato regionale del Veneto.

#### ARTICOLO 4

#### LE SANZIONI

1. Al fine unico di tutelare i principi che regolano il corretto svolgimento della vita associativa e della pratica sportiva partecipativa che si svolge all'interno di essa, gli organi di Giustizia possono irrogare diverse tipologie di sanzioni disciplinari.

2. E' provvedimento disciplinare di livello partecipativo: **A) Sanzione da pratica sportiva**, essa riguarda unicamente la modalità di esercizio di manifestazioni sportive e può assumere la connotazione ritenuta d'uopo dal Giudicante; a titolo esemplificativo si indicano: la squalifica per uno o più giornate nell'ambito di un torneo, la penalizzazione in punteggi o tempi, la multa in denaro. Abilitati a questa fattispecie di intervento disciplinare sono il Giudice-arbitro abilitato per una manifestazione, i Giudici provinciali o di settore, i facenti funzione di giudici sportivi in loco, e solo in assenza di ognuna delle suddette componenti, il Giudice Unico Regionale; la funzione giudiziale della fattispecie è scevra da ogni formalismo e deve essere impostata di modo da conseguire la massima celerità possibile; in caso di incertezza sul soggetto giudicante competente, qualsiasi iscritto ad M.S.P., può richiedere

l'indicazione di chi sia il Giudice addetto e con quali metodi procedurali al Presidente provinciale del luogo ove si svolge la manifestazione, la cui delibera è vincolante erga omnes.

3. Sono provvedimenti disciplinari di livello associativo:

**B) L'ammonizione scritta,** con invito a cessare immediatamente il comportamento censurato, e come sanzione accessoria ed eventuale, la richiesta di lettera di scuse al danneggiato.

Competente per l'irrogazione di tale sanzione è il Giudice Unico Regionale.

**C) La sospensione da carica M.S.P.** per un tempo determinato, competente per l'irrogazione di tale sanzione è il Giudice Unico Regionale.

**D) La sospensione da M.S.P.** per un tempo determinato, competente per l'irrogazione di tale sanzione è il Giudice Unico Regionale.

**E) La radiazione.** Competente per l'irrogazione di tale sanzione è il Giudice Unico Regionale.

Essa viene dichiarata immediatamente esecutiva, inaudita altera parte.

La radiazione e' sempre obbligatoria in caso di sussistenza in capo ad un tesserato di una causa di

sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento sportivo deliberato dal C.O.N.I.

Il Giudice Unico Regionale, ed eventualmente il Collegio Nazionale dei Probiviri, provvedono a rendere definitiva la radiazione nelle forme previste dal successivo art.8.

**TITOLO II**  
**PROCEDURA DISCIPLINARE DI LIVELLO**  
**PARTECIPATIVO**

ARTICOLO 5

G.U.N.

1. Il Giudice Unico Nazionale, previsto nell'art. 22 dello statuto M.S.P., è il Giudice d'appello nelle decisioni riguardanti le fattispecie sub A) del precedente articolo 4 al comma 2 se ed in quanto prese dal Giudice Unico Regionale Veneto in primo grado; esso va adito nei modi e nelle forme previste dal regolamento nazionale di Giustizia M.S.P.-Italia.

2. Viceversa ove decisioni riguardanti le fattispecie sub A) del precedente articolo 4 al comma 2, siano prese da organi di giustizia diversi dal Giudice Unico Regionale, egli fungerà da Giudice

d'Appello ed il ricorso deve seguire le modalità indicate nel successivo art.6.

#### ARTICOLO 6

RICORSO al Giudice Unico Regionale in materia di  
attività sportiva partecipata

Ogni ricorso, di qualunque tipo, al Giudice Unico Regionale va presentato alla sede regionale Veneto e deve contenere, a pena di nullità:

a) L'identificazione del ricorrente, il suo ruolo nel M.S.P., l'identificazione della controparte correlata da un suo recapito almeno telefonico, le motivazioni poste a base del ricorso, la richiesta al Giudice Unico, un indirizzo mail o fax cui inviare la deliberazione, ricevuta di versamento di Euro 150.00 a favore di M.S.P.-Italia, sede Regionale Veneto.

b) Le controdeduzioni della controparte vengono richieste dal Giudice Unico Regionale, il quale fissa un termine per il deposito, spirato il quale delibera sulla base delle documentazioni ricevute.

Ove le controparti siano più d'una è necessaria l'individuazione correlata da recapito di ciascuna, ed a ciascuna vengono richieste controdeduzioni.

c) In caso di impugnazione di provvedimento del giudice arbitro o del giudice territoriale veneto o



di settore, occorre allegare il provvedimento impugnato. E' facoltà di tutte le parti allegare documenti e dichiarazioni testimoniali, sottoscritte dai testi.

### **TITOLO III - LA GIUSTIZIA DISCIPLINARE DI LIVELLO ASSOCIATIVO**

#### ARTICOLO 7

#### RICORSO al Giudice Unico Regionale in materia associativa

Su indicazione della Procura sociale regionale, cui può rivolgersi qualsiasi iscritto M.S.P., d'ufficio, o su indicazione di un Presidente di comitato territoriale Veneto MSP, il Giudice Unico Regionale Veneto irroga le sanzioni previste dall'art. 4 comma 3 sub B), C) e D) del presente regolamento, previa richiesta di audizione all'interessato, che potrà avvalersi in fase di audizione di un avvocato iscritto all'albo professionale. La mancata partecipazione dell'interessato all'audizione non esclude la possibilità di irrogare la sanzione. La mancata ottemperanza alla sanzione può comportare l'attivazione del procedimento di radiazione.

ART.8

RADIAZIONE

Su indicazione di un Presidente di comitato territoriale Veneto MSP, il Giudice Unico Regionale Veneto irroga la sanzione, prevista nell'art. 4 comma 3 sub E), della radiazione: essa viene immediatamente irrogata, ma l'interessato può chiederne la sospensione con richiesta al Giudice Unico Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione e versamento di una cauzione di euro 500 al comitato regionale M.S.P. Veneto; tale richiesta implica lo svolgimento di un dibattimento pubblico, le cui modalità devono essere scelte caso per caso dal Giudice Unico Regionale Veneto e da lui comunicate all'interessato, il quale potrà avvalersi in fase dibattimentale di un avvocato iscritto all'albo professionale; al termine del dibattimento il Giudice Unico Regionale Veneto dovrà emettere la decisione, che potrà essere di conferma della radiazione, o di non conferma, anche, in questo caso, trasformando la sanzione della radiazione in una meno grave. In ogni caso, al termine del dibattimento il Giudice Unico Regionale decide sulla destinazione della cauzione.

## ARTICOLO 9

### IMPUGNAZIONI in materia associativa

Tutte le decisioni definitive del Giudice Unico Regionale Veneto riguardo le sanzioni previste dall'art. 4 comma 3 sub B), C), D) ed E) del presente regolamento sono impugnabili nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri M.S.P. Italia, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento nazionale di Giustizia M.S.P.-Italia per i ricorsi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

## ART.10

DETERMINAZIONI C.O.N.I. DI ESCLUSIONE DA OGNI CARICA DIRIGENZIALE SPORTIVA IN CASO DI RADIAZIONE DA M.S.P.-ITALIA, PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO.

Il definitivo provvedimento di radiazione, comunque perfezionatosi, può essere pubblicizzati in qualunque forma dal Presidente del Comitato Regionale Veneto MSP e deve essere comunicato dal Giudice Unico Regionale Veneto al Responsabile Nazionale M.S.P.-Italia per l'applicazione del Codice C.O.N.I. di Comportamento Sportivo, al fine di consentirgli lo svolgimento degli adempimenti di competenza afferenti

STUDIO LEGALE  
Avv. Danilo Montanari  
Verona - Via Amanti, 12  
tel. 045/8032111 - fax 045/8014332

la comunicazione al C.O.N.I. IN RELAZIONE ALLE  
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DA OGNI  
CARICA DIRIGENZIALE SPORTIVA IN TUTTO IL TERRITORIO  
DELL'UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI RADIAZIONE DA  
M.S.P.-ITALIA

.....

Approvato dalla Giunta Regionale del comitato  
regionale Veneto in adempimento a quanto previsto  
dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Nazionale  
M.S.P.- Italia.

Venezia, lì 16 maggio 2013

.....

**Aggiunto il 29/06/2014:**

Il Consiglio Nazionale MSP riunito ad Olbia (SS) il  
28 giugno 2014 ha deliberato che con decorrenza 01  
luglio 2014 qualunque ricorso alla Giustizia Sportiva  
MSP, di qualunque livello e di qualunque ambito  
territoriale, va indirizzato via mail a:

[giustiziasportivamp@libero.it](mailto:giustiziasportivamp@libero.it)